

Codice A1813A

D.D. 25 maggio 2017, n. 1549

RD n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 31/17 per la realizzazione di una scogliera in sponda destra del Rio Vallunga, quale prolungamento dell'esistente protezione ripariale, nell'ambito del Piano di Manutenzione Ordinaria del territorio (PMO), in Comune di Locana (TO). Richiedente: Unione Montana Gran Paradiso

In data 10/03/2017 prot. n° 319 (ns. prot. di ricevimento n° 12554 del 14/03/2017) l'Unione Montana Gran Paradiso – comuni di Alpette, Locana, Ribordone e Sparone, C.F. 92519000019, P IVA 11017920015, ha presentato istanza per realizzare una scogliera in sponda destra del Rio Vallunga, quale prolungamento dell'esistente protezione ripariale, nell'ambito del Piano di Manutenzione Ordinaria del territorio (PMO), in Comune di Locana (TO).

La documentazione tecnica, a firma dell'ing. Stefano Vaudagna, è composta dai seguenti elaborati (redazione gennaio 2017):

- E1 – Relazione illustrativa e tecnica,
- E2 – Relazione idraulica,
- E3 – Documentazione fotografica,
- T1 – Inquadramento planimetrico dell'area,
- T2 – Planimetria stato di fatto e di progetto,
- T3 – Sezioni esistenti e di progetto,
- T4 – Profilo esistente e di progetto,
- T5 – Opere tipo.

In corso d'istruttoria è emersa la necessità di chiarire/perfezionare il quadro progettuale, giusto come risulta dalla nota di questo Settore prot. n° 14570 del 24/03/2017.

Con prot. n° 454 del 7/04/2017 l'Unione Montana Gran Paradiso ha quindi inviato l'integrazione documentale (ns. prot. di ricevimento n° 17836 del 13/04/2017) comprendente la deliberazione n° 17 del 9/03/2017, emanata dalla Giunta dell'Unione Montana per l'approvazione del progetto, nonché gli elaborati tecnici di revisione/integrazione, sempre a firma dell'ing. Stefano Vaudagna (redazione marzo 2017), qui sotto elencati:

- E1 – Relazione illustrativa e tecnica,
- E2 – Verifica di stabilità del manufatto,
- T2 – Planimetria stato di fatto e di progetto,
- T3 – Sezioni esistenti e di progetto,
- T4 – Profilo esistente e di progetto,
- Relazione su modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, art. 12 L.R. 37/2006.

Rimandando agli elaborati di progetto per ogni dettaglio, in estrema sintesi si evince che l'opera oggetto della presente autorizzazione idraulica consiste in una scogliera in massi intasati con malta cementizia, lunga 24m, prevista per dare maggiore stabilità geomorfologica al tratto ripariale esposto a fenomeni di erosione e non ancora difeso. Il manufatto in parola rappresenta il prolungamento della protezione spondale esistente, collocata a valle, autorizzata in linea idraulica con nota prot. n° 47901 del 6/10/2004 nell'ambito della conferenza dei servizi indetta dal Comune di Locana in pari data, di cui ne ricalca sostanzialmente le principali caratteristiche geometriche e tecniche. Verso monte l'opera in progetto termina con risvolto di immersione al terreno nei pressi di un grosso masso, dal quale comunque rimane svincolata.

Considerato che i lavori proposti comportano scavi e attività all'interno dell'alveo, quest'Ufficio con nota prot. n° 19072 del 26/04/2017 ha chiesto al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino l'espressione ai sensi dell'art. 12 della LR n° 37/2006, il quale ha fatto conoscere le proprie valutazioni non ostative con lettera prot. n° 53148 del 3/05/2017 (ns. prot. di ricevimento n° 20320 del 4/05/2017), che si allega alla presente per farne parte integrante.

Conclusa l'istruttoria di rito ed esperita visita dei luoghi il giorno 12/05/2017, l'esecuzione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il RD n° 523/1904;
- vista la DGR n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs n° 112/1998 e l'art. 59 della LR n° 44/2000;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- vista la DGR n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visto l'art. 12 della LR n° 37/2006, la DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 e la DGR n° 75-2074 del 17/05/2011; visto il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, prot. n° 53148 del 3/05/2017 (ns. prot. di ricevimento n° 20320 del 4/05/2017);
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del RD n° 523/1904, l'Unione Montana Gran Paradiso – comuni di Alpette, Locana, Ribordone e Sparone, C.F. 92519000019, P IVA 11017920015, a realizzare una scogliera in sponda destra del Rio Vallunga, quale prolungamento dell'esistente protezione ripariale, nell'ambito del Piano di Manutenzione Ordinaria del territorio (PMO), in Comune di Locana (TO), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali E1 (marzo 2017), E3, T1, T2 (marzo 2017), T3 (marzo 2017) e T4 (marzo 2017) citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di quest'Ufficio;
2. l'opera, per forma e dimensione come da tavole progettuali, deve risultare pienamente stabile ai sensi della normativa vigente (DM 14/01/2008) nei riguardi delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena; inoltre il piano di fondazione va posto sempre ad almeno un metro al di sotto della quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. per un migliore inserimento ecologico dell'opera deve essere limitato l'uso della malta cementizia preferendo l'intasamento degli interstizi con terra agraria e talee di salice, purché ciò non comporti una riduzione di efficacia ed efficienza;
4. il manufatto in progetto deve essere perfettamente innestato alla difesa spondale esistente e raccordato senza soluzione di continuità con l'attuale profilo spondale;
5. i massi costituenti la difesa devono essere accuratamente posizionati per dare massima stabilità all'insieme nonché devono provenire da cave di prestito e risultare di volume non inferiore a 0,5mc e peso superiore a 1.200kg (ulteriori specifiche sull'inerte da impiegare nell'elaborato E1 "marzo 2017");
6. è fatto divieto asportare materiale litoide demaniale d'alveo, inoltre il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo deve essere impiegato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi,

mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti deve essere asportato dall'alveo;

7. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, causare turbativa del buon regime idraulico;
8. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua; spetta pertanto al soggetto autorizzato, eventualmente d'intesa con la Ditta esecutrice, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici in alveo;
9. tutte le aree interessate dai lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato, pena decadenza della stessa, con la condizione che una volta iniziati non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
11. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variare del regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dell'opera mediante l'esecuzione di lavori/opere aggiuntive valutate necessarie, previa autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato deve mettere in atto quelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo e delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, ritenute necessarie per garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua tali da rendere incompatibili i manufatti realizzati rispetto al buon regime idraulico;
14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
15. deve essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il titolare dell'autorizzazione deve inviare la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
16. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
17. devono altresì essere rispettate in fase esecutiva le prescrizioni riportate nella nota prot. n° 53148 in data 3/05/2017 del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino.

La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Adriano BELLONE